

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Maggio 2005

Anno II
 N. 5

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Maggio 2005

2 maggio
 Lunedì

- Consegna della dichiarazione **mod. 730 al datore di lavoro** o all'ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale.

16 maggio
 Lunedì

- Versamento **Iva** mese di aprile 2005
- Versamento **Iva** relativa al I trimestre 2005
- Versamento **ritenute** fiscali
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle **dichiarazioni d'intento**

20 maggio
 Venerdì

- Elenchi Intra mese di aprile 2005

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese
- Pag. 2 Bonus autotrasportatori: carbon tax e "caro petrolio"
- Pag. 3 Studi di settore monitorati: novità per l'anno di imposta 2004
- Pag. 4 continua Studi di settore monitorati: novità per l'anno di imposta 2004
- Pag. 4 Privacy: ulteriore proroga per le misure minime di sicurezza

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Bonus autotrasportatori: carbon tax e "caro petrolio"

Premessa

La Finanziaria 2005 ha introdotto alcune novità in merito alle agevolazioni a favore del **settore dell'autotrasporto**.

In particolare è stata variata l'entità del beneficio della carbon tax e del "caro petrolio" in base alla massa massima complessiva degli automezzi, come di seguito meglio illustrato.

1) Carbon tax

Soggetti interessati

Possono usufruire della carbon tax gli **autotrasportatori**, sia conto proprio che conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 t.

Entità del beneficio

Il beneficio è pari a **Euro 17,17736** per ogni **mille litri** di gasolio consumati nel corso del 2004 (da documentare esclusivamente con le relative fatture d'acquisto).

Utilizzo dell'agevolazione

L'importo derivante dall'agevolazione può essere **richiesto a rimborso** ovvero **utilizzato in compensazione** nel modello F24 con apposito codice tributo (6730) entro il 31 dicembre 2005.

In entrambi i casi deve essere presentata istanza all'Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2005.

Eccedenze di credito non utilizzate

Nel caso il credito da portare in compensazione non venga utilizzato entro il 31 dicembre 2005, sarà necessario presentare **istanza di rimborso** all'Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2006.

2) Riduzione accisa gasolio per autotrazione

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda **autotrasportatori** con veicoli di **massa massima complessiva superiore a 3,5 t**, oltre alle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di persone.

Non sono più compresi i titolari di licenze per l'esercizio del servizio **taxi e noleggio** con conducente.

Entità del beneficio

Il beneficio è pari a:

- **33,21391 Euro** per mille litri di gasolio consumati, per autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 11,5 t;
- **16,036456 Euro** per mille litri, per veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 t.

Nel caso di **trasporto di persone**, il consumo dei litri di gasolio nel corso del 2004 può essere documentato, oltre che con le fatture d'acquisto, anche mediante schede carburante.

Utilizzo dell'agevolazione

L'agevolazione può essere **richiesta a rimborso**, ovvero **utilizzata in compensazione** nel modello F24 con il codice tributo 6740 entro il 31 dicembre 2005, tramite istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

Eccedenze di credito non utilizzate

E' possibile presentare **istanza di rimborso** all'Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2006, nel caso in cui il credito da utilizzare in compensazione non venga utilizzato completamente entro il 31 dicembre 2005.

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Studi di settore monitorati: novità per l'anno di imposta 2004

Premessa

Per l'anno 2004 sono operativi 206 studi di settore, di cui:

- **61 nuovi**, di cui 2 che si applicano per la prima volta nel 2004 e 59 che sono stati oggetto di evoluzione;
- **145 vecchi**, già in vigore negli anni precedenti e non revisionati.

La distinzione tra studi "nuovi" e "vecchi" ha rilevanza ai fini dell'adeguamento in dichiarazione.

Modalità di adeguamento

In caso di non congruità significativa, e cioè, se l'adeguamento **supera il 10%** dei ricavi/compensi contabilizzati, i soggetti interessati da **studi di settore "vecchi"** devono versare a titolo di adeguamento una **maggiorazione del 3%** dei maggiori ricavi/compensi.

Tale maggiorazione non è prevista, invece, per gli **studi di settore "nuovi"**.

Per entrambe le tipologie di studi, l'adeguamento:

- può essere effettuato, **senza l'applicazione di sanzioni e interessi**, non solo nel primo anno di applicazione degli studi, ma in tutti i periodi d'imposta;
- comporta il versamento della **maggiore Iva** entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi;
- ha sempre rilevanza ai fini Irap.

Studi di settore monitorati

Per gli studi di settore dei **professionisti** (in precedenza definiti sperimentali), per il nuovo studio relativo ai geologi, nonché per altri 5 studi del comparto manifatturiero del cosiddetto **settore Tac** (tessile, abbigliamento e calzaturiero), è prevista una breve fase di **monitoraggio** prima del passaggio agli studi definitivi.

PROFESSIONISTI: studi di settore monitorati

Codice attività	Descrizione	Studio di settore nuovo	Studio di settore vecchio
73.10.F 74.20.4	Geologi Attività di aereofotogrammetria e cartografia	SK29U	---
74.11.2	Attività degli studi notarili	TK01U	SK01U
74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri	TK03U	SK03U
74.11.1	Attività degli studi legali	TK04U	SK04U
74.12.A 74.12.B 74.14.2	Servizi svolti da dottori commercialisti, ragionieri ecc. Servizi in materia di contabilità Consulenti del lavoro	TK05U	SK05U
74.20.C	Attività tecniche svolte dai disegnatori	TK08U	SK08U
70.32.0	Amministrazione condomini e gestione immobili c/terzi	TK16U	TK16U
74.20.E	Studi di architettura	TK18U	SK18U
85.14.3	Attività professionali svolte da psicologi	TK20U	SK20U
85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici	TK21U	SK21U

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua Studi di settore monitorati: novità per l'anno di imposta 2004

SETTORE TAC: studi di settore monitorati

Codice attività	Descrizione	Studio di settore nuovo	Studio di settore vecchio
17.54.6	Fabbricazione di ricami	TD06U	SD06U
17.71.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria	TD07A	SD07A
17.72.0 18.22.B 18.23.B 18.24.C	Fabbricazione di abbigliamento, maglieria, biancheria intima e accessori	TD07B	SD07B
18.22.A			SD07C
18.21.0 18.24.2			SD07D
18.23.A			SD07E
18.24.A 18.24.B			SD07F
18.24.3			SD07G
19.30.1 19.30.2 19.30.3			Fabbricazione di calzature, soles, tacchi (in gomma e non)
17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	TD10B	SD10B

Caratteristiche del monitoraggio

Come per gli studi di settore sperimentali, gli **studi di settore monitorati** non possono essere utilizzati per effettuare direttamente accertamenti, ma **solo per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo**.

La congruità dello studio di settore monitorato

garantisce la **copertura dall'accertamento** sulla base degli studi definitivi.

Sono previste due strade diverse per professionisti e imprese del settore Tac, sia per quanto riguarda la **durata** del periodo di monitoraggio che per quanto riguarda l'accertamento per i **periodi precedenti** al 2004.

Privacy: ulteriore proroga per le misure minime di sicurezza

Premessa

Il Decreto c.d. "milleproroghe" ha previsto un'ulteriore proroga dei termini previsti per:

- la redazione del **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)** che deve essere predisposto dai soggetti che effettuano trattamenti di dati sensibili o giudiziari mediante elaboratori elettronici;
- l'adozione delle **misure minime di sicurezza**.

Nuove scadenze

Le scadenze, che erano originariamente fissate per il 30 giugno 2005, sono state posticipate al **30 dicembre 2005**.

In caso di **obiettive difficoltà di natura tecnica**, l'adozione delle misure minime di sicurezza può essere ulteriormente posticipata al **31 marzo 2006**.